



COMUNE DI MASSA FERMANA

(Provincia di Fermo)

Bando per la concessione dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione – Anno 2020.

(art. 11 L. 431/98 – art. 12 L.R. 36/05)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
in esecuzione della Determinazione n. 50 del 18/08/2020

RENDE NOTO

Che possono presentare richiesta dei contributi a sostegno delle locazioni coloro i quali si trovano in possesso dei requisiti appresso specificati e secondo le modalità temporali e procedurali di seguito indicate.

Le domande possono essere presentate entro la scadenza perentoria del 25 SETTEMBRE 2020
--

1 - REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso di:

Requisiti Oggettivi:

- a) contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P (L.R. 36/2005 e ss.mm. e i.i.);
- b) alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) pagamento di un canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, **non superiore a € 500,00.**

Requisiti Soggettivi:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità e se iscritto nelle liste di collocamento o se esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 40 D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286);
- b) avere o avere avuto la residenza nel Comune di Massa Fermana e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- c) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;
- d) Valore ISEE, non sia superiore a:
 - **FASCIA A: Valore ISEE non superiore ad € 5.977,79** (equivalente all'importo annuo dell'assegno sociale INPS per l'anno 2020) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 30% per un massimo di contributo pari ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale;
 - **FASCIA B: Valore ISEE non superiore ad € 11.955,58** (equivalente all'importo annuo di

due assegni sociali INPS per l'anno 2020) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 40% per un massimo di contributo pari ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo monopersonale.

2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo è redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modello, disponibile presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Massa Fermana via Garibaldi 60 e scaricabile dal sito www.comunemassafermana.it . La domanda deve essere presentata, entro e non oltre il termine sopra indicato a pena d'esclusione, secondo le seguenti modalità:

- consegna presso l'Ufficio Protocollo Comune Massa Fermana via Garibaldi 60
- spedizione con racc. A/R (farà fede il timbro postale di spedizione) al Comune di Massa Fermana via Garibaldi 60
- posta elettronica certificata: protocollo.massafermana@pec.it

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte della persona oppure da mancata comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo.

Alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione:

- 1) Copia del contratto di locazione ovvero dichiarazione che fornisca le indicazioni necessarie per recuperare il contratto stesso se già presentato al Comune al quale è rivolta l'istanza;
- 2) Copia delle ricevute di pagamento canone di locazione relativo alle mensilità dell'anno 2020 riferite all'alloggio per il quale si richiede il contributo;
- 3) Copia ricevuta di pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2020 (Mod F23) ovvero, nel caso in cui il proprietario abbia optato per la cedolare secca, copia della comunicazione o della ricevuta di registrazione del contratto di locazione attestante la suddetta opzione;
- 4) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità ovvero recante in calce la dichiarazione che i dati ivi trascritti sono tuttora validi e veritieri (in carenza di documento allegato, la sottoscrizione della domanda dovrà essere autenticata nelle forme tradizionali);
- 5) Copia della carta/permesso di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 e succ. mod
- 6) Attestazione ISEE in corso di validità

Nel caso in cui la domanda presentata sia incompleta al punto da non poter consentire la normale procedura d'istruttoria, la stessa verrà esclusa.

3 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Il contributo teorico erogabile viene calcolato tenendo conto dell'incidenza del canone annuo sul valore ISEE e la sua entità viene determinata direttamente dal software messo a disposizione via web della Regione Marche. Al fine di evitare procedimenti che non comportino benefici apprezzabili ai richiedenti, non si darà corso all'erogazione del contributo qualora di importo inferiore alla soglia minima di € 50,00.

L'eventuale somma inferiore a 50,00 euro non verrà erogata ma sarà distribuita, in ugual misura, tra le altre famiglie ammesse a beneficiare del contributo minimo previsto.

4 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'ufficio segreteria dell'Ente procederà all'istruttoria delle domande pervenute nei termini indicati dal presente Avviso, dai cittadini ivi residenti ed al caricamento di tutti i dati indicati nella domanda nell'apposita piattaforma regionale dalla quale si provvederà a scaricare le due graduatorie, suddivise per fascia di appartenenza A e B, in ordine crescente di valore I.S.E.E. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.

5- NON CUMULABILITÀ CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione (CAS).

Il richiedente precisa l'importo richiesto o già percepito e la normativa in base alla quale è stata presentata domanda.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile è pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente Bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti dalle vigenti normative in materia.

Si ricorda che tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dalla legge di cui il richiedente fruisca nella dichiarazione dei redditi, non sono cumulabili con il contributo fondo affitti (art. 16 del TUIR; art. 10 comma 2 L. 431/998); in tal caso, l'eventuale contributo spettante sarà erogato al netto della predetta detrazione.

6- PRECISAZIONI

Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall'ultimo aggiornamento, ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

Qualora la domanda di contributo provenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, il richiedente deve comunque appartenere al nucleo familiare del predetto titolare e pertanto avere residenza anagrafica nel medesimo appartamento; in tal caso è richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto facente parte del nucleo anagrafico ha presentato domanda di contributo.

7 – VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di Legge e comporteranno la perdita del beneficio. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune ha facoltà di richiedere all'interessato apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 o di inviare gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.

L'ufficio si riserva di verificare, in fase di istruttoria, la regolarità del pagamento dell'imposta di registro o dell'opzione della cedolare secca.

- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dr. Pasquale Ercoli Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Massa Fermana

9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si

entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

Titolare del trattamento	Comune di Massa Fermana via Garibaldi 60 - Massa Fermana Email: info@comunemassafermana.it – Pec: comune.massafermana@pec.it – tel. 0734 760127
Responsabile della protezione dati	Dr. Pasquale Ercoli Segretario Comunale - Responsabile Area Amministrativa
Finalità del trattamento	La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in sede di attuazione dei compiti istituzionali in materia di servizi sociali è esclusivamente l'erogazione del servizio richiesto.
Base giuridica del trattamento	Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere a adempimenti previsti da leggi, in particolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6, p.1, lett. e) o per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (trattamento di categorie particolari di dati personali, art. 9, p.2, lett. g)
Destinatari dei dati personali	I dati personali conferiti, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati a persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività del Comune di Massa Fermana nei modi e per le finalità sopra illustrate. I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale	I suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.
Diritti dell'Interessato	L'Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18), opposizione in caso di processo automatizzato (art.21) dei dati personali inviando una raccomandata a. r. al Comune di Massa Fermana
Obbligatorietà della fornitura dei dati personali) e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati	La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l'istruttoria della pratica, la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento oggetto della presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione	Il Comune di Massa Fermana non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22.

Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679

Massa Fermana, lì _____

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
Dr. Pasquale Ercoli